

Codice A1103A

D.D. 19 dicembre 2024, n. 1663

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 15 del 2018 (Fasc. n. 50FOR2020).



ATTO DD 1663/A1103A/2024

DEL 19/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 15 del 2018 (Fasc. n. 50FOR2020).

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 72 del 23.01.2021 dalla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" - Stazione di *omissis*, a carico del Sig. *omissis* nato a *omissis* il *omissis* e residente in Via *omissis* *omissis* in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 12/20 del 13.02.2020, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze del corpo sopracitato per i fatti riscontrati in località *omissis* *omissis* del Comune di *omissis*, nella medesima data, è stata accertata la seguente violazione:

- dell'art. 10 comma 7 della L.R. 15 del 04.10.2018, in combinato disposto con l'art. 10, c. 5 della Legge 353/2000 relativo al divieto, *nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità, di accensione fuochi o abbruciamento di materiale vegetale entro una distanza di cento metri dai terreni boscati (come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi), incluse le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio;*

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 né che lo stesso abbia presentato nei termini scritti difensivi e richiesta di audizione, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

richiamati l'art. 10 comma 7 della L.R. 15/2018 come sanzionato dall'art.13 comma 2 della Legge stessa che rinvia a sua volta alle sanzioni previste dall' articolo 10 della l. 353/2000;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi; circostanze che, nel caso di specie, non risultano riportate nel rapporto dell'Ente accertatore e che pertanto giustificano l'applicazione del minimo edittale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- Vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/4/2000, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021";
- Vista la D.G.R. n. 1 -4936 del 29/4/2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022 - 2024 della Regione Piemonte";

determina

in Euro 1.032,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la condotta di cui sopra ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

al sunnominato *omissis*, di pagare la somma complessiva di **Euro 1.042,61** di cui Euro 1.032,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143 - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).** .

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si rinvia a successivo provvedimento, avente mero valore interno, per la regolarizzazione contabile del presente atto.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n.22

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti